



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO

Prot. n. 576/2017.-

Sondrio, 3.04.2017

**Ai MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE**

Al Sig. QUESTORE

**Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

S O N D R I O

**Ai RESPONSABILI DELLE ALIQUOTE
DELLA SEZIONE DI P.G.
SEDE**

e, per conoscenza:

**Al Sig. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO di MILANO**

Al Sig. PREFETTO di S O N D R I O

OGGETTO: Direttive a tutela del segreto investigativo a seguito dell'introduzione dell'art. 18 (Disposizioni Transitorie e finali) comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

Come noto l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 177/2016 prevede, al co. n. 5, quanto segue con decorrenza dal 1 gennaio 2017 :

“..5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.”

Si tratta di norma primaria in potenziale contrasto sul piano del contenuto con gli obblighi di segreto investigativo dettati dall'articolo 329 del codice di procedura penale, previsti nei confronti non solo di Ufficiale ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e che appare altresì in contrasto sul piano sistematico con il potere di segretezza degli atti attribuito al Pubblico Ministero ex articolo 329 comma terzo CPP anche per quegli atti non più coperti da segreto di indagine ai sensi del comma primo.

Risulta infatti evidente che, ove si vogliono efficacemente perseguire le finalità indicate espressamente dalla norma in oggetto di razionalizzazione e di coordinamento informativo tra le forze di Polizia Giudiziaria, tale obbligo di trasmissione in via gerarchica delle notizie relative all'inoltro delle informative di reato da parte degli organi di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini deve interpretarsi come non limitato alla mera notizia generica di inoltro di una informativa di reato alla Procura, ad esempio con semplice indicazione delle ipotesi di reato formulate, ma deve accompagnarsi alla indicazione del contenuto dell'informativa di reato sia pure in forma sintetica e complessiva estesa alla notizia dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche indicati nella informativa stessa quali soggetti indagati.

E questo a prescindere da eventuali interpretazioni maggiormente estensive di tali disposizioni di legge da parte della Polizia Giudiziaria e che prevedessero la trasmissione integrale in via gerarchica della informativa di reato, fatto quest'ultimo che ancor più si porrebbe in evidente contrasto con gli obblighi di segreto investigativo, obblighi naturalmente ancora operanti non potendosi interpretare l'inciso *“indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”* in termini soppressivi degli stessi.

A ciò si aggiunga che l'obbligo di informazione previsto dall'art. 18 comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - con riferimento generico alle *“informative di reato”* senza alcun riferimento alla sola annotazione finale conclusiva dell'indagine di modo che tali disposizioni dovrebbe essere interpretata nel senso che l'obbligo di trasmissione in via gerarchica comprende qualsiasi informativa di reato anche nella fase iniziale.

Tali informative sovente vengono predisposte dalla Polizia Giudiziaria a seguito di attività d'iniziativa ovvero sulla base di prime direttive impartite da parte della Procura. In tal modo verrebbero trasmessi in via gerarchica informative di reato

formulate sulla base di una prima ed embrionale attività di indagine e quando ancora non si sia completamente articolata una attività in tal senso sulla base di specifiche direttive e deleghe da parte degli organi inquirenti.

Va osservato per inciso che l'articolo 8, co. 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n.124 cui viene riferita l'attuazione della delega alla base dell'emanazione della disposizione in oggetto costituisce disposizione finalizzata in via principale alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica degli uffici statali, e che contiene un sintetico riferimento *alla razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.*

Finalità questa che non appare sufficiente a giustificare nella prospettiva di un semplice coordinamento informativo una siffatta deroga al principio di segretezza dell'attività di indagine preliminare, principio che risulta all'evidenza meritevole di una tutela privilegiata rispetto alla mera opportunità di un collegamento informativo tra organi di Polizia Giudiziaria in assenza peraltro di alcun elemento indicativo di un collegamento di indagini preliminari ex articolo 371 codice di procedura penale.

Tale disposizione oltre ai segnalati aspetti di coordinamento e di conflittualità con la normativa processuale primaria presenta aspetti di potenziale conflittualità con l'articolo 109 della Costituzione, norma di rango superiore che fissa il principio della disponibilità diretta della Polizia Giudiziaria in capo alla Autorità Giudiziaria.

Tale principio verrebbe infatti ad essere in via sostanziale intaccato laddove venisse interpretato l'articolo 18 c 5° DLVO 177-2016 nel senso che l'obbligo di informativa in via gerarchica possa avvenire indipendentemente da una preventiva interlocuzione e comunicazione con l'ufficio della Procura pur in presenza di prevalenti esigenze di indagine valutate dalla Procura stessa che ostino alla trasmissione di tale informazione in via gerarchica ed in assenza comunque di preventiva concertazione in ordine ad eventuali tempi e modalità di trasmissione.

In tal caso infatti la Polizia Giudiziaria pur in presenza di una previsione costituzionale, come visto, di disponibilità diretta in capo alla Autorità giudiziaria e nel caso particolare in capo alla Procura, ufficio che emana le direttive di indagine e coordina le relative attività investigative, verrebbe a trovarsi svincolata dall'obbligo di segreto di indagine e sarebbe tenuta a trasmettere in via gerarchica la notizia dell'inoltro dell'informativa di reato alla Procura senza informare il Pubblico Ministero titolare dell'indagine e senza che quest'ultimo possa valutare dunque se la trasmissione di tale notizia risulti in contrasto con le prevalenti esigenze di indagine e senza che lo stesso Pubblico Ministero possa operare valutazioni difformi sul punto.

Tale contrasto si tradurrebbe di fatto in una limitazione della disponibilità prevista dalla norma costituzionale richiamata della Polizia Giudiziaria in capo alla Autorità giudiziaria e nel caso concreto alla Procura quale organo titolare delle indagini.

Alla luce delle sue esposte considerazioni ed allo scopo esclusivo di tutelare le esigenze delle indagini preliminari ed il conseguimento di comuni obiettivi e risultati tra la Procura della Repubblica di Sondrio e gli organi di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini

si dispone che

1) tutti i Magistrati della Procura della Repubblica di Sondrio, comunichino preventivamente e con urgenza al sottoscritto Procuratore i procedimenti nei quali ritengano di segnalare agli organi di Polizia Giudiziaria delegati per le indagini preliminari l'esigenza di osservanza assoluta del principio di segreto investigativo e quindi la necessità di non inoltrare in via gerarchica qualsiasi notizia in ordine all'inoltro di informative alla Procura di Sondrio ovvero di inoltrare tali notizie in via gerarchica secondo specifici tempi, modalità e contenuti ;

2) nell'ipotesi di condivisione di tali esigenze , ovvero direttamente per i procedimenti assegnati a questo Procuratore in base al Progetto Organizzativo della Procura vigente, il sottoscritto Procuratore inoltrerà una comunicazione formale in tal senso ai Dirigenti o Comandanti degli organi di Polizia Giudiziaria interessati, inclusi i servizi centrali di Polizia Giudiziaria ,e verranno emanate specifiche direttive dal sottoscritto Procuratore riferite al singolo procedimento di indagine nel senso di non autorizzare l'inoltro della notizia di trasmissioni di informativa in via gerarchica ovvero di autorizzarla entro determinati limiti e contenuti;

3) nell'eventualità in cui gli organi di Polizia Giudiziaria delegati per le indagini ritengano sussistere l'esigenza di trasmissione della notizia in via gerarchica in difformità con le specifiche direttive emanate dalla Procura gli stessi comunicheranno formalmente a questo Procuratore tali determinazioni per ogni eventuale valutazione sul punto .

Il Sig. Questore ed i Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono pregati di volere cortesemente curare la diffusione delle presenti direttive ad Uffici e Comandi di polizia giudiziaria rispettivamente dipendenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr Claudio GITTARDI

